



# COMUNE DI ORTUCCHIO

## (PROVINCIA DI L'AQUILA)

TEL.0863/839117 P.I.00212110662 E-MAIL.COMUNE.ORTUCCHIO@TIN.IT FAX.0863/830208

### Ordinanza n° 37 del 17.09.2024

**OGGETTO:** Disposizioni particolari in merito alla circolazione dei veicoli a motore all'interno del centro abitato di Ortucchio in occasione del montaggio dei gonfiabili in P.zza Vittorio Emanuele III per il giorno 22.09.2024 a partire dalle ore 16,00 fino alle ore 20,00.

#### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta acquisita al prot. n. 5640 del 09 Settembre 2024, presentata dal segretario del Comitato Feste classe 1973, con cui comunica il montaggio di Gonfiabili per bambini nella giornata di Domenica 22 Settembre a partire dalle ore 16,30 in Piazza Vittorio Emanuele III;

**VISTA** la necessità di regolamentare la circolazione stradale all'interno del centro abitato, in data 22 settembre 2024, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini;

**VISTO** il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

**Il DIVIETO di sosta e transito per il giorno di Domenica 22 Settembre 2024 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con apposizione di transenne in:**

Via Roma a partire dall'incrocio con Via Milano fino all'incrocio con Via Trento;

#### DISPONE

Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 5 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge;

